



18148-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 598/2021
LUCA SEMERARO	- Relatore -	UP - 11/03/2021
GIUSEPPE NOVIELLO		R.G.N. 20540/2020
ENRICO MENGONI		
UBALDA MACRI'		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni di generalità e
gli atti identificativi.
a norma dell'art. 62
d.lgs. n. 30/2009 il querelante:
 dispensato dall'obbligo
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 4 novembre 2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta il 7 ottobre 2013, all'esito del giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani a (omissis) alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati ex art. 609-bis e 605 cod. pen. commessi ai danni di (omissis) in (omissis).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 192 comma 1 e 125 comma 3 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, anche per il travisamento della prova, in relazione alla testimonianza della persona offesa (omissis) e dei testi (omissis) e (omissis).

Dopo aver riassunto la decisione del giudice dell'udienza preliminare, i motivi di appello e quelli aggiunti, si sostiene che la motivazione della sentenza sia contraddittoria perché avrebbe affermato sia che il locale, in cui la persona offesa ed i due minori furono trovati dall'imputato, era del nipote (omissis) e che quest'ultimo aveva loro manifestato che non intendeva affittare loro il locale; sia che la persona offesa si sarebbe poi recata a casa dell'imputato, da sola, perché invitata a stipulare un contratto di locazione. La corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente che il motivo di appello si riferisse alla capacità della persona offesa di imbastire false accuse, mentre si intendeva dimostrare l'incompatibilità della ricostruzione della persona offesa con quanto affermato da lei, da (omissis) e da (omissis).

L'illogicità riguarderebbe anche la parte della motivazione in cui la corte territoriale ha escluso la sussistenza della volontà calunniosa poiché «non è dato comprendere da quali elementi processuali possa mai desumersi la calunniosità di una accusa mossa dalla persona offesa sulla base ... di condotte e parole in luoghi di privata dimora e senza alcun altro elemento a supporto».

Inoltre, la violazione della regola di giudizio sull'attendibilità della persona offesa avrebbe riguardato non l'autore dell'effrazione del lucchetto ma la conoscenza dell'altruità del bene. La corte territoriale non avrebbe valutato correttamente le prove in atti ed in particolare le dichiarazioni di (omissis) e (omissis).

La Corte di appello non avrebbe valutato neanche le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri il 12 gennaio 2019 nel punto in cui la stessa ha dichiarato prima che non era intenzione di affittare il locale e poi che il ricorrente



l'aveva invitata a salire nell'appartamento per firmare il contratto. Tale discrasia non sarebbe stata valutata.

2.2. Con il secondo motivo, relativo al reato di sequestro di persona, si deduce l'erronea applicazione degli art. 605 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sull'elemento psicologico del reato.

Il giudice dell'udienza preliminare avrebbe richiamato una sentenza datata sulla sussistenza del reato; rispetto al motivo di appello, fondato sulla giurisprudenza sulla privazione della libertà per un tempo apprezzabile, la Corte di appello si sarebbe limitata a ripercorrere la vicenda in base al racconto della persona offesa senza confrontarsi con le eccezioni difensive sull'errata qualificazione giuridica del reato e sulla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.

Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei canoni di logicità ed adeguatezza. La motivazione si fonderebbe solo sulle dichiarazioni della persona offesa, non essendo stata verificata l'esistenza del chiavistello alla porta; la Corte di appello si esprimerebbe in termini dubitativi.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 609-bis comma 3 cod. pen.; la motivazione sarebbe carente perché fondata solo sul contesto e sulle modalità operative.

2.4. Sono poi stati depositati motivi aggiunti sul terzo motivo di ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. La dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato si fonda su una pluralità di elementi di prova fra cui l'esame della persona offesa nel giudizio abbreviato e sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, basata sul riscontro delle sue dichiarazioni. Con l'articolata motivazione della sentenza il ricorso non si confronta minimamente ed è pertanto inammissibile per il difetto della specificità estrinseca.

1.2. Il ricorso indulge solo su un aspetto irrilevante e soprattutto valuta in maniera del tutto parziale le dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti.

L'irrelevanza della questione dedotta emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nella quale è riportato – ed il dato è confermato proprio dalle allegazioni al ricorso – che l'imputato si presentò quale comproprietario al locale.

Inoltre, dal confronto tra il testo della sentenza ed il verbale allegato al ricorso, emerge che correttamente è stato riportato che la persona offesa si recò presso l'abitazione dell'imputato proprio per avvisarlo che i ragazzi non erano più interessati alla locazione – non quindi per procedere alla locazione - e che la persona offesa fu costretta a recarsi di persona dal ricorrente perché quest'ultimo non le rispose al telefono.

1.3. Dunque, è la ricostruzione del fatto effettuata nel ricorso che è incompatibile con quanto emerge dagli atti, mentre correttamente la corte territoriale ha confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa fondato anche sulla sussistenza di riscontri estrinseci, per quanto non necessari.

1.4. Del tutto incomprensibile è la contestazione sulla motivazione sull'assenza di volontà calunniatoria, che la corte territoriale ha fondato in base all'analisi delle dichiarazioni e dei riscontri.

2. Anche in secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale (Sez. 3, n. 15068 del 12/03/2009, D.B, Rv. 243471 – 01); il delitto di sequestro di persona concorre invece con quello di violenza sessuale nel caso in cui la privazione della libertà personale si protragga nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali (cfr. Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 – 02; Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534 – 01).

2.2. La Corte di appello ha esplicitamente risposto al motivo di appello con cui si chiese se la privazione della libertà personale si fosse protratta per un tempo apprezzabile tale da concretizzare il reato, ritenendo che ciò sia accaduto in quanto l'imputato, dopo aver commesso gli atti sessuali, impedì alla ragazza di uscire dall'appartamento, di cui aveva chiuso la porta con il chiavistello, prima contrastando l'allontanamento intorno al tavolo e poi parandosi davanti alla persona offesa.

Dalla dinamica del fatto descritta dalla corte territoriale risulta corretta l'applicazione della norma perché la privazione della libertà personale avvenne dopo la commissione degli atti sessuali ed allo specifico scopo di impedire che la persona offesa si allontanasse dall'appartamento, la cui porta fu chiusa a chiave.

2.3. Del tutto immune da vizi logici è poi la motivazione sul dolo che si fonda sull'analisi delle modalità del fatto. La corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete

circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Serena Monghini, Rv. 250007 – 01).

2.4. Manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui si sostiene che la Corte di appello non avrebbe risposto all'impugnazione sulla mancanza di motivazione del dolo nella sentenza di primo grado: compito della corte territoriale era infatti motivare sul dolo, come avvenuto, non certo annullare la sentenza di primo grado.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.

2.5. Manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui si duole che la condanna sia avvenuta in base alle sole dichiarazioni della persona offesa; per il costante indirizzo della giurisprudenza, espresso anche da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto: verifica avvenuta nel caso in esame.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo sul rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 609-*bis* comma 3 cod. pen.

3.1. L'art. 609-*bis* comma 3 cod. pen. prevede la circostanza attenuante della minore gravità: come tutte le circostanze, l'attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Quelli indicati dalla giurisprudenza nella interpretazione della norma non sono gli elementi costitutivi dell'art. 609-*bis* comma 1 cod. pen.: al contrario, ai fini del riconoscimento della minore gravità di cui all'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, prendendo in esame i soli elementi indicati dal solo comma 1 dell'art. 133 cod. pen.

Le circostanze indicate nel comma 2, relative alla capacità a delinquere, sono utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena ma non per l'applicazione della circostanza attenuante *de quo* (cfr. sul punto Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017 – dep. 2018, B, Rv. 27258401; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 26028901).

Gli elementi indicati nell'art. 133 comma 1 cod. pen. sono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; l'intensità del dolo o il grado della colpa. Prendendo in esame gli elementi indicati ed in particolare i mezzi, le modalità esecutive, l'invasività nella sfera sessuale della vittima, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, deve risultare un fatto di minore gravità.

Non è che il reato di cui al comma 1 sussiste se vi è una grave invasione nella sfera sessuale della vittima o una grave coartazione della vittima: al contrario, dalla valutazione complessiva del fatto deve risultare la minore gravità.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità per escludere l'applicazione della circostanza attenuante.

3.2. Tale valutazione complessiva è stata effettuata dalla Corte di appello.

La motivazione sul punto si rinviene sia nell'ultima parte della sentenza che in quella precedente nella quale le condotte del ricorrente sono definite «assai gravi» per l'entità della lesione della libertà sessuale della persona offesa, per la reiterazione degli atti, per il contesto e le modalità della condotta, per il linguaggio, per l'offerta di denaro per la prestazione sessuale, per la giovane età della vittima, appena diciottenne.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo si estende ai motivi nuovi.

Va ribadito il principio per cui (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01) l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 11/03/2021.

Il Consigliere estensore

Luca Semeraro



Il Presidente

Vito Di Nicola

